

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

**E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **sig.ra Annamaria Montuori**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 02.09.1973, CF: MNTNMR73P42F912B, ivi residente in via Napoli n. 6, elett.te domiciliata alla via Mazzini n. 33 in Nocera Superiore (Sa) presso lo studio dell' avv. Nicola Iannone, C.F.: NNNNCL80P02F912L, pec: nicolaiannone@pec.it, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 II comma c.p.c., di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0810195541 o al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata)

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (di seguito MIUR), C.F.: 80185250588, in persona del ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) in Via dei Portoghesi, 12 - 00186, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI POTENZA**, C.F.: 80003310762, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Piazza delle Regioni, n.1 - 85100 Potenza, pec: usppz@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100, pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, C.F.: 95074310657, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Monticelli, s.n.c. - Loc. Fuorni 84131 - Salerno, pec: uspsa@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Corso V. Emanuele, 58 - Salerno 84123, pec: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, C.F.: 96013630767, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 - Potenza - , PEC: drba@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in al Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi)
- C.A.P. 85100, pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, PEC: drca@postacert.istruzione.it, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via_ Armando Diaz, 11 - 80100 in Napoli (NA), pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

- **RESISTENTI**

NONCHE'

- TUTTI i docenti risultati assegnatari in seguito alle operazioni di mobilità per l'anno a.s. 2017/2018 negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità (allegato n. 2)

- **RESISTENTI**

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto ad ottenere l'assegnazione negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità (allegato n. 2)

PREMESSO CHE

1. in data 15.09.2016 la ricorrente veniva assegnata (allegato. 1) per il triennio 2016 -2018 (classe di concorso AAAA – Scuola dell'Infanzia – tipo: Posto comune) presso l'IC Albano di Lucania (PZ);
2. presentava domanda per il trasferimento indicando gli ambiti preferiti (allegato n. 2);
3. con provvedimento del MIUR in data 19.06.2017 (allegato n. 3) la ricorrente veniva trasferita in Provincia di Salerno (ambito 25) con precedenza prevista dall'art. 13 punto IV del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018;
4. con provvedimento del 29.06.2017 (allegato n. 4) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III Ambito territoriale di Potenza comunicava **l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca della precedenza** di mobilità 2017/2018 giustificando che la *“particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente”*; *condizione questa non presente nella documentazione dell'USL di Imola in quanto la situazione di disabilità della persona da assistere (coniuge) risulta essere soggetta a revisione il 30.11.2018*. Tale motivazione risulta essere errata in quanto il carattere permanente non si può escludere per la sola circostanza che la disabilità del coniuge della sig.ra Montuori debba essere soggetta a revisione. La visita di



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

- revisione ben potrebbe confermare la valutazione già espressa, valutazione che comunque continua a spiegare i suoi effetti (quanto a benefici, prestazioni e agevolazioni) anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione.
5. invero la situazione di disabilità del coniuge da assistere è irreversibile come accertato dall'Usl di Imola. Risulta infatti affetto da **Paraplegia completa dorsale con necessità di utilizzare una carrozzina per gli spostamenti, da una vescica neurogena drenata mediante auto-cateterismo ad intermittenza e da un intestino neurogeno gestito da terzi mediante evacuazione indotta;**
 6. in data 30.06.2017 la ricorrente a mezzo l'avv. Fortuna Sessa proponeva **opposizione al procedimento di revoca** della precedenza di mobilità (allegato n. 5);
 7. con comunicazione del 03.07.2017 dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III Ambito territoriale di Potenza si **comunicava il rigetto dell'opposizione** di cui sopra (allegato n. 6);
 8. in seguito al provvedimento di revoca, pertanto, la ricorrente non beneficiando della mobilità con diritto di precedenza sarà costretta a lavorare presso l'IC di Albano di Lucania (PZ) – come da notifica del 08.07.2017 corredata dal provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Salerno (allegato n. 7);
 9. il mancato trasferimento negli ambiti territoriali della Provincia di Salerno e, pertanto, i provvedimenti di revoca del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità a.s. 2017/2018, dunque, sono nulli e/o illegittimi per i seguenti

MOTIVI

Innanzitutto l'art. 33 co. 5 l. 104/92 recita “Il lavoratore di cui al comma 3” quindi il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede senza distinguere tra condizioni permanenti o meno.

Stante quanto sopra la sig.ra Montuori ha diritto ad essere trasferita negli ambiti di preferenza di cui all'allegato n. 2!



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

VIOLAZIONE E/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 CCNI E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE

Il mancato trasferimento negli ambiti territoriali scelti ha comportato da parte del Miur la violazione dell'**art. 10 del CCNL** secondo cui *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al **fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori**, che ne conservano comunque il diritto individuale.*

Risulta altresì violato l'**art 13 del CCNI** nella parte in cui nega il diritto di precedenza alla ricorrente pur avendone i requisiti.

In virtù di tutti ciò le **“operazioni di mobilità” non solo non hanno reso più agevole la fruizione di degli istituti scelti dalla ricorrente ma le hanno anche negato un diritto garantito ex lege.**

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90

I provvedimenti che hanno negato la precedenza alla ricorrente sono nulli per violazione e falsa applicazione delle norme citate nonché dell'**art. 3 della l. 241/90** (*“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*) ed annullabili per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

La motivazione della revoca (allegati n. 4 e 6) della precedenza ex art. 13 CCNI risulta essere errata in quanto il carattere permanente non si può escludere per la sola circostanza che la disabilità del coniuge della sig.ra Montuori debba essere soggetta a revisione. La visita di revisione ben potrebbe confermare la valutazione già espressa, valutazione che comunque continua a spiegare i suoi effetti (quanto a benefici, prestazioni e agevolazioni) anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione.

Invero la situazione di disabilità del coniuge da assistere è irreversibile come accertato dall'Usl di Imola. Risulta infatti affetto da **Paraplegia completa dorsale con necessità di utilizzare una carrozzina per gli spostamenti, da una vescica neurogena drenata mediante auto-cateterismo ad intermittenza e da un intestino neurogeno gestito da terzi mediante evacuazione indotta.**



CIRCA LA VIOLAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE E DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E T.U.E.

L'atteggiamento tenuto dal MIUR è in palese violazione del principio di uguaglianza ex **art. 3 Cost** laddove recita...”È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese**” in combinato disposto con l'**art. 51** “**Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.**”, nonché in violazione degli **artt. 4** “**La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società**” e **97 Cost.** “**I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione**”.

Senza infine voler tralasciare un ulteriore aspetto, in realtà assai rilevante e cioè il fatto che il **diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo, fondamentale e inviolabile, oltreché costituzionalmente garantito** (ex artt. 1, 2 ma anche ex artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, Cost. it.) in quanto è proprio per mezzo del lavoro che si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli è inserito.

Risulta altresì violata la **Carta dei diritti fondamentali dell'UE** nel **Preambolo** laddove recita:”L'unione si fonda sui valori indivisibili e universali della **dignità umana, della libertà. Dell'uguaglianza e della solidarietà**” e all'**art. 7** “**Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni**”, l'**art. 33** “**È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale**” e l'**art. 6 del TUE** secondo cui” *L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*”.

Lo Stato a ben vedere **non ha rimosso gli ostacoli** che impediscono lo sviluppo della persona, l'accesso agli uffici pubblici, la soddisfazione del diritto al lavoro affinché rendano effettivo questo diritto ed il rispetto della propria vita familiare costringendo la a doversi trasferire a 200 km da casa lontano dai propri affetti ed in particolare dal proprio marito disabile non prestandogli le cure di cui ha bisogno con un inevitabile e non contestabile aggravio economico.



CIRCA IL D. LGS 165/2001 (TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO)

L'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, statuisce "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile sul lavoro privato e dalle leggi speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa **fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto**" che, dopo l'aggiunta introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009, costituiscono **disposizioni a carattere imperativo**". Ciò significa che, nel sistema delle fonti che sovrintende al pubblico impiego privatizzato, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001, il quale contiene, appunto, le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sono destinate a prevalere su quelle contenute nel codice civile e nelle leggi speciali relative al lavoro privato".

Tra le disposizioni imperative richiamate dal testè art. 2 vanno di sicuro annoverati i seguenti artt.:

7 comma 1 "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un **ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo** e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno". **Comma 3** "Le amministrazioni pubbliche individuano **criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare** e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266";

art. 35 "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento** che garantiscano l'**imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire";

art. 40 "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Pertanto, se i provvedimenti che negano il diritto di precedenza della sig.ra Montuori sono frutto di disposizioni normative in contrasto con il suddetto testo unico sul pubblico impiego, **tali disposizioni non meritano di essere applicate.**



VIOLAZIONE, FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1176 E 1375 CC, L. 241/90

Ne consegue pertanto non solo l'insanabilità dei vizi che affliggono tutto il procedimento alla base del provvedimento finale di trasferimento, ma anche l'illegittimità del trasferimento stesso per violazione o comunque per falsa ed erronea applicazione di tutte le norme di Legge, anche di **rango costituzionale**, ovvero di **natura contrattuale** sin qui citate, tra cui, giova ricordare, gli artt. 1175, 1176 e 1375, c.c. (per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), del **combinato disposto degli artt. 1, L. 241/90** (*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da **criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*), **1-bis**. (*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le **norme di diritto privato** salvo che la legge disponga diversamente*). **1-ter**. (*I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei **criteri e dei principi** di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge*).

Ad ogni buon conto, quandanche, per assurdo, s'intendesse aderire all'ipotetico assunto secondo cui i provvedimenti che negano il diritto di precedenza della sig.ra Montuori, oggi impugnati, siano stati adottati per un qualche, non meglio specificato, interesse pubblico, non ci si potrebbe egualmente esimere dal riconoscere come anche detti provvedimenti, contraddistinti da incontestabile disparità di trattamento, finirebbero con l'integrare gli estremi di gravissimi atti discriminatori, perpetrati in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti (v., soprattutto, art. 3 Cost.).

CIRCA IL FUMUS BONIS IURIS

Per le ragioni sopra esposte è evidente che l'attesa per la pronuncia nel giudizio di merito danneggia la lavoratrice in modo grave ed irreparabile con oggettive ricadute oltre che sulla propria attività professionale anche sulla propria serenità familiare.

Deve osservarsi come la ricorrente abbia provato che la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Imola abbia **riconosciuto all'unanimità** al coniuge invalido grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92 giudicandolo invalido al 100%



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

Risulta infatti affetto da Paraplegia completa dorsale con necessità di utilizzare una carrozzina per gli spostamenti, da una vescica neurogena drenata mediante auto-cateterismo ad intermittenza e da un intestino neurogeno gestito da terzi mediante evacuazione indotta.

SUL PERICULUM IN MORA

Insuperato quanto precede, non v'è dunque chi non veda come, nel caso in esame, sussista, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, anche quello del *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore della realizzazione di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario.

L'ingiusto provvedimento di revoca della precedenza, oggi impugnato, integra infatti gli estremi del pregiudizio, cui verrebbe esposta la ricorrente, con precipuo riferimento alla di lei vita personale, familiare e di relazione.

Il danno che l'odierna istante, vorrebbe infatti scongiurare mediante l'ottenimento di una pronuncia cautelare favorevole, consiste principalmente nel sopportare disagi di ordine personale, familiare e sociale, quali, per l'appunto, il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni.

E tale danno non è senz'altro risarcibile, almeno del tutto, per equivalente, ossia in termini squisitamente economici, atteso il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, laddove soprattutto si consideri che la domanda di mobilità della ricorrente era finalizzata proprio al ricongiungimento familiare, nella speranza di poter assicurare in modo costante la propria presenza di madre all'interno di detto nucleo, composto, oltreché dal coniuge, anche da due figli.

Non a caso, tali esigenze sono state ritenute meritevoli di apprezzamento nel momento in cui il C.C.N.I. Comparto Scuola ha previsto il diritto di precedenza nella mobilità per assistere i coniugi disabili.

Si tratta infatti di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustrati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio, che ne può derivare.

Non vanno peraltro sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti alla docente dall'assegnazione a una sede di servizio (Provincia di Potenza) certamente distante e dunque incompatibile con l'attuale residenza (Provincia di Salerno).

Superfluo infatti aggiungere che la ricorrente sarà stata costretta a reperire *in loco*, con distrazione importante del proprio reddito sino ad oggi destinato per intero alle esigenze della famiglia, un'altra



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

abitazione presso la nuova sede di lavoro e, in buona sostanza, a riorganizzare tutta la propria vita, tra innumerevoli disagi e dispendio di energie psico-fisico, oltreché di finanze.

In virtù di tutto ciò, la ricorrente, assistita dal sottoscritto procuratore, ricorre al **Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro**, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare la nullità e/o illegittimità:

- 1) dei provvedimenti che negano il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità alla sig.ra Montuori,
- 2) degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia.

IN VIA CAUTELARE:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze,

accertata la nullità e/o illegittimità:

- 1) dei provvedimenti che negano il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità alla sig.ra Montuori,
- 2) degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi

e per l'effetto disapplicarli e/o revocarli e/o annullarli e/o disporre l'inefficacia,

di riconoscere alla ricorrente la precedenza nelle operazioni di mobilità as 2017/2018 e all'uopo emettere provvedimento di assegnazione negli ambiti territoriali vicini alla propria residenza così come indicati nell'allegato n. 2.

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di precedenza nelle operazioni di mobilità as 2017/2018 secondo l'ordine di cui all'allegato n. 2, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire tale assegnazione.

IN SUBORDINE

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuire, in solido, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano oltre al presente **ricorso, procura alle liti e nota di iscrizione:**

- 1) assegnazione presso l'IC di Albano di Lucania,



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

- 2) domanda di mobilità territoriale con ambiti di preferenza,
- 3) assegnazione alla provincia di Salerno,
- 4) provvedimento di avvio del procedimento di revoca della precedenza di mobilità a.s. 2017/2018,
- 5) opposizione al procedimento di revoca,
- 6) provvedimento di conclusione del procedimento di revoca della precedenza di mobilità a.s. 2017/2018,
- 7) notifica revoca di trasferimento a.s. 2017/2018 con relativo provvedimento,
- 8) carta di identità e codice fiscale,
- 9) autocertificazione dello stato di famiglia,
- 10) verbale di accertamento dell'invalidità civile relativo al coniuge disabile, con valutazione medico legale del dott. Consalvo Giuseppe,
- 11) attestazioni infermieristiche da cui risulta come “care giver” la sig.ra Montuori,
- 12) contributi unificati.

In via istruttoria: assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni il deposito di documenti e degli atti richiamati nel corpo dell'atto e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e ss c.p.c., eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c., nonché ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dalla ricorrente.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.***

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

1. in data 15.09.2016 la ricorrente veniva assegnata (allegato. 1) per il triennio 2016 -2018 (classe di concorso AAAA – Scuola dell'Infanzia – tipo: Posto comune) presso l'IC Albano di Lucania (PZ);
2. presentava domanda per il trasferimento indicando gli ambiti preferiti (allegato n. 2);
3. con provvedimento del MIUR in data 19.06.2017 (allegato n. 3) la ricorrente veniva trasferita in Provincia di Salerno (ambito 25) con precedenza prevista dall'art. 13 punto IV del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018;



4. con provvedimento del 29.06.2017 (allegato n. 4) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III Ambito territoriale di Potenza comunicava **l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca della precedenza** di mobilità 2017/2018 giustificando che la *“particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente”*; *condizione questa non presente nella documentazione dell'USL di Imola in quanto la situazione di disabilità della persona da assistere (coniuge) risulta essere soggetta a revisione il 30.11.2018*. Tale motivazione risulta essere errata in quanto il carattere permanente non si può escludere per la sola circostanza che la disabilità del coniuge della sig.ra Montuori debba essere soggetta a revisione. La visita di revisione ben potrebbe confermare la valutazione già espressa, valutazione che comunque continua a spiegare i suoi effetti (quanto a benefici, prestazioni e agevolazioni) anche nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione.
5. invero la situazione di disabilità del coniuge da assistere è irreversibile come accertato dall'Usl di Imola. Risulta infatti affetto da **Paraplegia completa dorsale con necessità di utilizzare una carrozzina per gli spostamenti, da una vescica neurogena drenata mediante auto-cateterismo ad intermittenza e da un intestino neurogeno gestito da terzi mediante evacuazione indotta**;
6. in data 30.06.2017 la ricorrente a mezzo l'avv. Fortuna Sessa proponeva **opposizione al procedimento di revoca** della precedenza di mobilità (allegato n. 5);
7. con comunicazione del 03.07.2017 dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ufficio III Ambito territoriale di Potenza si **comunicava il rigetto dell'opposizione** di cui sopra (allegato n. 6);
8. in seguito al provvedimento di revoca, pertanto, la ricorrente non beneficiando della mobilità con diritto di precedenza sarà costretta a lavorare presso l'IC di Albano di Lucania (PZ) – come da notifica del 08.07.2017 corredata dal provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Salerno (allegato n. 7);
9. la graduatoria della mobilità pertanto non è stata redatta in ossequio ai criteri previsti dal CCNI in particolare non è stato garantito il diritto di precedenza di cui all'art. 13 punto IV;
10. il mancato trasferimento negli ambiti territoriali della Provincia di Salerno e, pertanto, i provvedimenti di revoca del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità a.s. 2017/2018, dunque, sono nulli e/o illegittimi;
11. ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso de quo **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia TUTTI i docenti risultati



STUDIO LEGALE

Avv. Nicola Iannone

Via G. Mazzini n. 33 – 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 0815176833 fax: 0810915541 pec: nicolaiannone@pec.it

assegnatari in seguito alle operazioni di mobilità per l'anno a.s. 2017/2018 negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità (allegato n. 2)

RILEVATO CHE

- **la notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- **la pubblicazione sulla G.U.** appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- Nei confronti di **TUTTI** i docenti risultati assegnatari in seguito alle operazioni di mobilità per l'anno a.s. 2017/2018 negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità (allegato n. 2) **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
- autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
 - nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
 - sunto dei motivi del ricorso;**
 - **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come "TUTTI i docenti risultati assegnatari in seguito alle operazioni di mobilità per l'anno a.s. 2017/2018 negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità (allegato n. 1),
 - testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Potenza (PZ), 10.08.2017

Avv. Nicola Iannone





TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Letti gli atti e a scioglimento della riserva;
- Rilevato che agli atti (anche a seguito dell'accesso al fascicolo telematico) non si rinviene la notifica ai litisconsorti ex art. 151 cod. proc. civ., né tantomeno il provvedimento del GdL di autorizzazione a tale notifica, pur risultando in calce al ricorso introduttivo l'istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi del detto articolo;

P.Q.M.

FISSA

nuova udienza per il giorno **29.09.2017**, h. 10,00;

INVITA

la parte ricorrente a depositare agli atti di causa la documentazione attestante la notifica ex art. 151 c.p.c., qualora tale adempimento sia stato già effettuato;


DISPONE

che la parte ricorrente, in caso contrario, provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati evocati in giudizio (cioè tutti i docenti risultati assegnatari a seguito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 negli ambiti territoriali della provincia di Salerno indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità) **entro il termine del giorno 11.09.2017**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito Internet del Miur nell'area telematica deputata a tale formalità;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Potenza in data 1.09.2017.



Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella

L'avv. Nicola Iannone, in qualità di procuratore e difensore della sig.ra Annamaria Montuori , nel procedimento innanzi al Tribunale di Potenza Sez. Lavoro r.g.n. 2549-1/2017, dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 e convertito con L. 114/2014, che il presente ricorso composto da n. 12 pagine, provvedimento del 01.09.2017 del Tribunale di Potenza composto da n. 1 pagina, estratti tramite consultazione remota del fascicolo informatico, sono conformi agli originali depositati nello stesso.

Nocera Inferiore (SA), 01.09.2017

Avv. Nicola Iannone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Iannone', written in a cursive style.